

**Giorgio Peyrot**

**Gli evangelici  
nei loro rapporti  
con lo stato  
dal fascismo ad oggi**



**XVII Febbraio 1977**



**Giorgio Peyrot**

**Gli evangelici  
nei loro rapporti  
con lo stato  
dal fascismo ad oggi**





## Introduzione: le due date

Da 47 anni a questa parte la data del 17 febbraio risulta stranamente ravvicinata a quella di un'altra ricorrenza, assai meno fausta per l'evangelismo italiano. Infatti la precede di soli 6 giorni la ricorrenza della firma di quei patti lateranensi che segnarono il ritorno dell'impronta confessionista nella vita del paese

Quale distanza nello spazio di così pochi giorni! Queste due ricorrenze, pur assimilate dal tema comune in cui risultano inquadrare: i rapporti tra Stato e Chiesa, evocano eventi e situazioni nulla affatto simili ed anzi sotto più di un profilo nettamente contrapposti.

La prima è vista dai più come la solenne festività civile ed ecclesiastica per l'avvenuta conciliazione tra l'Italia unita ed il Vaticano che, per via di quell'unità, aveva visto a suo tempo la caduta del plurisecolare potere temporale dei papi. La « festa » per la stipulazione dei patti lateranensi, per coloro che la istituirono, avrebbe dovuto simboleggiare la fine delle molteplici contestazioni di interessi e controversie politiche, promosse dal clero e dalla gerarchia della Chiesa romana per il modo con cui lo Stato aveva disciplinata la materia che li riguardava, con la legge delle guarentigie del 1871. I patti sancivano la « pace ecclesiastica » e comportavano la restaurazione di un complesso

sistema di privilegi economici e morali a favore della Chiesa romana ed in cambio l'avallo del regime fascista.

Il trionfalismo ecclesiastico si univa così con quello di regime, come si vide poi in occasione della guerra coloniale che ne seguì. All'interno del paese, riaccentuata in ogni campo l'impronta confessionista, le conseguenze non si fecero attendere anche nei riguardi degli ambienti evangelici e delle loro libertà.

La seconda ricorrenza si presentava, e si presenta tuttora, in modo assai più timido e privo di solenni apparati. In essa i valdesi, per via dell'ormai lontano e superato editto di Carlo Alberto del 17 febbraio 1848, ricordano tradizionalmente l'inizio dell'affermarsi anche nei loro riguardi dei principi di libertà e di eguaglianza nell'ambito della società italiana che li ospita come credenti. E ne è un segno che, col passare degli anni e l'estendersi del protestantesimo in Italia per l'azione delle diverse denominazioni, quella del 17 febbraio sia vista da tutto l'evangelismo italiano come un'occasione per festeggiare la libertà di coscienza e di culto un tempo negate.

La discriminante di fondo, che divide e contrappone queste due date così ravvicinate, ha avuto, a seconda dell'andamento della politica italiana in questi 47 anni, momenti di diversa tensione; taluni più intensi ed altri meno duri, ma tutti parimenti difficili.

Vediamo di ricostruire in una veloce carrellata i momenti più salienti di tali tensioni che, in questi ultimi mesi, sembrano diminuire nella loro intensità, ma al tempo stesso assumere nuove impostazioni foriere di imprecisati sviluppi.

## Gli evangelici ed i patti lateranensi del 1929

La conciliazione operata dal fascismo a mezzo dei patti lateranensi del 1929 si presenta come la conclusione di un programma che le correnti di pensiero e politiche cattoliche avevano in un primo momento vagheggiato e quindi coltivato attendendo il momento favorevole alla chiesa per attuarlo, allorché esse si erano riorganizzate nel partito popolare italiano verso la fine del secondo decennio di questo secolo. I patti lateranensi segnano infatti la conclusione di un'intesa fra il partito totali-

tario, al potere nel 1929, ricercante una propria posizione di prestigio soprattutto in campo internazionale, e la classe dirigente ecclesiastica dalla politica lungimirante la quale, volendo riassumere una posizione di primo piano nel paese, riacquistava, specie nella scuola, nella legislazione matrimoniale, nella condizione degli enti e della proprietà ecclesiastica quella posizione che aveva perduta nello sviluppo risorgimentale del paese. Ma quello che più conta è che la Chiesa romana riacquistava nella nazione una posizione di indiscusso prestigio per via della riaffermazione di quel carattere di « sola religione dello Stato » pur riconosciutale dallo statuto, ma che l'Italia del risorgimento le aveva di fatto negato. Così venne prendendo corpo nel paese una posizione confessionista cattolica secondata ufficialmente dal partito fascista ed in conseguenza si cercò di ridurre la libertà e l'espansione delle altre componenti religiose.

Solo dieci anni prima, nel 1919, sarebbe stato impensabile raggiungere una conciliazione tra il Vaticano e l'Italia su basi così favorevoli per la gerarchia ecclesiastica di Roma. Tant'è che gli evangelici, radicatisi oramai in vari tra i centri maggiori e minori del paese nel corso della seconda metà del secolo passato e nei primi due decenni del presente, avevano avuto modo di dare un riscontro ufficiale della situazione che si era venuta sviluppando in Italia, in occasione del loro primo congresso tenuto in Roma nel novembre del 1920, nel pieno rifiorire delle loro attività dopo la fine della prima guerra mondiale. A conclusione del congresso era stato presentato al Presidente del consiglio dei ministri un voto con il quale, mentre si plaudeva « allo spirito liberale dei governanti e dei legislatori d'Italia » che, superando nello spirito il primo articolo dello statuto albertino, « giunsero alla perfetta libertà ed alla quasi eguaglianza di tutti i culti ammessi nello Stato dalla legislazione successiva », esprimeva la necessità che il parlamento contrapponesse « al sorpassato articolo dello statuto una legge breve, chiara ed esplicita proclamante la piena libertà religiosa fondata sulla separazione, nel rispetto reciproco della Chiesa e dello Stato ». Ma nelle contingenze politiche del momento un tal voto rimase del tutto inoperante. E la « legge breve » vagamente auspicata, venne poi emanata da un regime politico ben diverso e, nel rinnovato clima confessionalista, non già per proclamare, ma per ridurre la libertà religiosa.

Con l'avvento del fascismo si verificò infatti una svolta politica che bloccò lo sviluppo delle libertà nella vita pubblica italiana; e dopo sette anni l'annuncio della conclusione dei patti

lateranensi, la cui trattativa era stata mantenuta segreta, fu anche per gli ambienti evangelici italiani un vero colpo di fulmine.

Non è semplice dire oggi cosa abbiano rappresentato per i valdesi i patti del Laterano al momento della loro stipulazione nel lontano 1929, né è facile far risaltare le loro impressioni da quanto risulta, ad esempio, dai documenti ufficiali e dalla loro stampa dell'epoca.

Tuttavia, guardando la situazione in trasparenza, si può affermare che, mentre negli ambienti evangelici in genere l'impressione fu forte e le prime ripercussioni improntate soprattutto a timore, ufficialmente nella stampa valdese risulta ben poco, quasi l'ambiente si fosse automaticamente impermeabilizzato di fronte all'evento.

Se è vero che i periodici valdesi diedero del fatto notizie tardive ed estremamente prudenti prive di commenti originali, mascherate con una patina di silenzi, occorre considerare che a quel tempo la repressione ed il controllo fascista sulla stampa erano già stati imposti; e tutti sapevano benissimo quali erano i commenti ai fatti trionfalistici del regime che non si sarebbero potuti pubblicare senza pericolose conseguenze. Certamente non vi fu tra i valdesi e gli evangelici in genere la volontà di portarsi con le proprie mani al martirio, o più semplicemente in prigione o al confino di polizia. E' un fatto che non si volle, né allora né in seguito, rischiare la libertà della predicazione e della stampa periodica provocando eventuali chiusure e proibizioni a causa dei contenuti men che guardinghi di eventuali articoli apparsi su « La Luce » e su « L'Eco delle Valli ». In tale clima di prudenza, non si vede come sarebbe potuto apparire uno scritto di aperta riprovazione della politica concordataria o contrario al contenuto dei patti.

Non sarebbe giusto però giudicare i fatti di allora con la mente di oggi. Bisogna comprendere che l'aver ritardata la pubblicazione della notizia stessa dell'avvenuta firma dei patti lateranensi, come fece « La Luce »; ed averla posta in un cantoncetto precisando di non poter « far altro che menzionarla »; era già un modo di dimostrare una mancanza di gradimento per l'evento che la politica del regime e del Vaticano avevano prodotto. E l'aver poi trovato modo di presentare ai lettori i caratteri dei patti ripubblicando quel commento apparso su « La Stampa » di Torino<sup>1</sup> che era sembrato scritto apposta per loro in quanto era uno dei meno ossequianti al dilagare del conformismo elogiativo, era pur stato un espediente per cavarsela di fronte ad

<sup>1</sup> Articolo apparso senza firma ed intitolato: « Il concordato ed i protestanti in Italia », « La Stampa », Torino, 7 marzo 1929.

un silenzio che di per sé poteva da un momento all'altro venir ufficialmente interpretato come un rifiuto.

Queste valutazioni si leggono agevolmente in trasparenza tra le righe de « l'Eco delle Valli » e de « La Luce » in quei mesi del 1929 solo che si voglia ritornare a quei tempi con la memoria o con la mente informata e l'animo disposto alla comprensione: andando così incontro a coloro che hanno vissuto quei momenti in età adulta e responsabile e che oggi non sono più tra noi per poterci spiegare esattamente cosa passasse nell'animo loro.

Vi fu allora tra i valdesi un allarme ed una preoccupazione anche per la propria esistenza, che con un certo tremore fu reso noto anche all'estero tramite qualche lettera ufficiosa inviata per informazione da chiesa a chiesa a livello di responsabili. Allora si subì; e quello che mancò fu una reazione interna, una repulsa teorica circa il mutamento della politica del paese avvenuto con la stipulazione dei patti lateranensi, mutamento in sé così contrario ai postulati politici che anche gli esponenti del protestantesimo italiano avevano vissuto nel loro naturale innesto dapprima negli ambienti risorgimentali e quindi in quelli determinati dai successivi governi. Bisogna ricordarsi della posizione politica assunta dagli evangelici, anche ufficialmente, al tempo di Giuseppe Malan, di Giovanni Pietro Meille, di Giovanni Pietro Revel; e poi nel garibaldinismo sulla traccia del Gavazzi e del Tagliatela. Molti esponenti maggiori e minori dell'evangelismo nascente si erano in seguito inseriti nell'azione politica del liberalismo al potere o nella massoneria. In quelle logge, informate al più netto anticlericalismo, avevano militato molti laici e pastori evangelici: da Saverio Fera ad Ernesto Filippini, occupando in gruppi diverse posizioni di vertice e di responsabilità.

L'inversione di marcia, che l'accordo con il Vaticano doveva rappresentare per l'animo dei più accorti elementi delle generazioni evangeliche adulte al tempo dell'avvento fascista, non può rimanere nascosta. Tale riscontro non appare scolpito ovviamente in nessun testo o in alcuna documentazione ufficiale. Ma la storia fortunatamente non si fa solo con i documenti ufficiali; essa deve essere ricostruita valendosi anche delle testimonianze private. Personalmente ricordo che in quel febbraio del 1929 mi trovai a passar per Firenze e partecipai alla locale riunione del 17 febbraio nei locali dell'ACDG stipati di pubblico. Per me giovanetto, e non per me solo, quella fu occasione per una chiara presa di coscienza di quello che era accaduto sei giorni prima. Ricordo la consapevolezza dei vari oratori di fronte alla realtà. Si era in privato, al chiuso, e si poteva parlare libera-

mente. Ricordo la loro preoccupazione non solo per la sussistenza delle nostre chiese — e ve n'era di che, come di poi i pentecostali, in modo particolare, ma non loro soltanto, ebbero a sperimentare — , ma per le tristi condizioni in cui il paese veniva a trovarsi. Allora io non ero in grado di comprendere appieno, ma mi risultò evidente negli esponenti delle generazioni adulte lo sconforto per la rovina di quegli ideali politici in cui avevano confidato e che erano venuti radicandosi in loro anche in funzione della vissuta esperienza religiosa evangelica. L'ambiente evangelico nella seconda metà del XIX secolo e nei primi decenni di questo secolo era infatti vissuto all'unisono e nutrendosi dei principi della politica liberale prima, laicista poi, con cui erano stati impostati dai governi i rapporti tra Stato e Chiese. Gli evangelici in genere ed i valdesi in ispecie avvertivano politicamente chi l'influenza del separatismo, chi quella più guardinga di un giurisdizionalismo laico, in piena sintonia con le direttive dei governanti che si erano avvicendati al potere da Cavour a Giolitti. Cittadini rispettosi ed ossequianti verso le pubbliche istituzioni dell'Italia democratica e liberale, sarebbe veramente impensabile sospettare che non avessero avvertito il crollo della politica da essi e dai loro padri condotta, e che il fascismo aveva determinato prima con l'avvento della dittatura nel 1925, poi con le molteplici restrizioni della libertà e quindi con la stipula dei patti lateranensi nel 1929.

Tuttavia è certo un fatto, e cioè che sino al 1943, allorché cadde il fascismo, non si manifestò nel quadro degli ambienti evangelici una precisa valutazione teologica della posizione politica che si era venuta delineando in Italia nel 1929 per via della conclusione dei patti lateranensi. Se una tale valutazione mancò prima del 1943, non sono però mancati negli ambienti evangelici, e specie in quello valdese, una penetrante e sanamente oculata circolazione delle idee e spunti teologici inerenti ai tempi della perduta democrazia e dell'allora vigente regime. Le garanzie offerte da tali aperture costituirono la base per futuri ripensamenti e per la ripresa da parte delle generazioni che seguirono alla caduta del regime.

Nel 1929 la circolazione delle opinioni era già clandestina; il regime si imponeva con gli strumenti repressivi a sua disposizione: dalla censura preventiva al sequestro, dalle chiusure di opere al confino, e non tollerava contestazioni anche prudenti da parte di chicchessia. Era lui che contestava e lo faceva con una certa pesantezza. Allora tutto ciò che non era vietato era obbligatorio; e la prima difesa contro l'incalzante pressione del regime fascista, tendente ad invadere ogni ambiente, consisteva nell'evi-

tare ciò che era obbligatorio, prima ancora di praticare il vietato. Costituiva preoccupazione per molti il far sopravvivere quegli ambienti che pur nella loro dappocchezza potevano presentarsi per tutti come centri di libertà in vista di un'eventuale futura rinascita e soprattutto per la preparazione delle nuove generazioni. La speranza di un ritorno ad un tempo migliore si mantenne desta negli ambienti valdesi ed evangelici in genere, e non si visse in quel tempo solo per l'oggi. Queste preoccupazioni possono giustificare molti silenzi e varie astensioni di fronte al regime; non già certi atti di ossequio e di gradimento che si sarebbero potuti evitare soprattutto quando non erano richiesti. Una tale occasione si presentò al momento dell'emanazione di quella legge sui « culti ammessi » che fu quasi coeva all'emanazione delle leggi esecutive dei patti lateranensi pur non avendo nessun legame con queste se non quello di essere entrambe prodotte dalla volontà di un medesimo legislatore.

Se in tale circostanza vi fu colpa, essa deve esser fatta risalire a difetto di discernimento ed alla dabbenaggine di aver seguito, financo in sinodo, l'influenza di quei pochi che ritenevano miglior criterio quello di secondare il padrone per evitarne l'ira eventuale, piuttosto che il senno di quei molti che ancora una volta avrebbero preferito un più austero silenzio formalmente incolpevole, alle serie di telegrammi invocanti l'aiuto e l'illuminazione del Signore sui conduttori della cosa pubblica, che seguirono alla pubblicazione della legge sui « culti ammessi » del 1929. È sicuro che si deve pregare per i governanti e chiedere che il Signore li illumini, ma non è chiesto di farlo sapere loro. E ad ogni modo sarebbe stato opportuno evitare che essi od altri fossero indotti a scambiare quelle preci, che volevano essere un monito, per un elogio benedicente.

## La condizione delle chiese evangeliche durante il fascismo

Con la legge del 24 giugno 1929 il regime pretese garantire la libertà di culto. Tuttavia la legge tradisce il suo scopo e si rivela per quello che è, ove si voglia leggerne il testo alla luce delle relazioni che ne accompagnarono il progetto in parlamento.

Lo stesso ministro aveva infatti scritto che lo Stato, pur

professando la religione cattolica « consente, permette, ammette e quindi tutela anche l'esercizio degli altri culti, quando non ne derivi danno ai principî essenziali che reggono la vita dello Stato »<sup>2</sup>. Ed il relatore alla Camera aveva ammonito che « lo Stato con le disposizioni sulla stampa e con quelle del codice penale e della legge di pubblica sicurezza ha sufficienti mezzi per esercitare il suo potere di vigilanza e repressione. Tuttavia... si sono ricordati i precedenti che pur hanno avuto eco nella stampa e in parlamento, di audace propaganda religiosa da parte di qualche organizzazione protestante, i quali si sono dimostrati insidiosi verso l'unione e la saldezza delle forze spirituali e politiche del regime. Si è prospettato il sospetto che il settarismo, il quale sta in agguato contro il fascismo ed il cattolicesimo, tragga pretesto, dopo quanto è avvenuto, dalla riaffermata libertà in materia religiosa, per intensificare, coi mezzi di cui dispone, una subdola camuffata attività per propaganda antifascista... Non può dubitarsi che le autorità preposte sapranno vigilare »<sup>3</sup>. Ed ancora nella relazione al Senato si legge: « Si manifestarono riprovazioni e timori rispetto alla propaganda che par sia consueta da parte di alcuni fra i culti ammessi. Per verità nell'esercizio dei culti entro i propri templi, la libera predicazione è legittima edificazione e presidio della propria fede. Al di fuori agevolmente diviene pubblica perturbazione ed insidia contro la fede altrui, tanto più se la propaganda popolarmente si diffonde fra i ceti ignoranti ed inconsci e fra le disperazioni della povertà ed i patimenti delle miserie occulte e vergognose »<sup>4</sup>. Una tale dichiarazione è quanto meno edificante circa le condizioni dei ceti popolari italiani dopo tanti secoli di cattolicesimo ovunque imperante.

Evidente è lo scopo intimidatorio e repressivo della legge del 1929 che traspare da tali valutazioni. Esse rivelavano la volontà recondita di stroncare l'evangelizzazione protestante e in specie di evitare che l'annuncio dell'Evangelo potesse raggiungere i minimi, gli sfruttati ed i diseredati e potesse divenire per essi conforto e redenzione. Tali categorie, nella concezione politica del tempo, dovevano rimanere succubi ed assoggettate per via dell'impronta gerarchica, tronfia ed ingiusta, imposta alla società.

Ma di queste valutazioni concernenti l'evangelismo, nel

<sup>2</sup> Camera dei Deputati, 28ª legislatura, sessione I, 1929, Doc. 137, Relazione del Ministro Rocco.

<sup>3</sup> Camera dei deputati, 28ª legislatura, sessione I, 1929, Doc. 137 A, Relazione on.le Vassallo.

<sup>4</sup> Senato del regno, 28ª legislatura, Doc. 61 A, Relazione sen. Boselli.

1929 non si prese concreta coscienza neppure negli ambienti valdesi; tant'è che vi fu chi poté financo pensare di glorificare quel testo legislativo enunciando che esso costituiva la « magna charta » delle libertà dei « culti ammessi » in Italia.

Le conseguenze però non si fecero attendere. La sveglia su quelle che erano le effettive intenzioni del legislatore nei confronti degli ambienti evangelici, cominciò a farsi sentire a chiare note nel 1930.

La pubblicazione del decreto esecutivo della legge sui « culti ammessi » avvenuta il 28 febbraio di quell'anno, rivelò appieno, anche agli occhi di coloro che avevano voluto illudersi che la legge del 1929 costituiva una garanzia di libertà, quali erano i veri intendimenti del fascismo verso le minoranze religiose che venivano ora pomposamente denominate « culti ammessi » anziché « tollerati ». Fatto questo che a taluni, per natura ottimisti e fiduciosi, era sembrato una grande conquista verso la libertà: quasi una seconda tappa essenziale dopo l'emancipazione del 1848.

Il decreto del 1930, oltre a varie forme di controllo sulle attività degli organi ecclesiastici, comportava l'autorizzazione preventiva per aprire nuovi locali di culto; il preavviso alla polizia per le riunioni a scopo religioso o di culto ove il locale dove si sarebbero tenute non fosse stato preventivamente autorizzato all'apertura, o il pastore che le presiedeva non fosse munito dell'approvazione governativa. Le norme del decreto stabilivano infatti il controllo di polizia sulle nomine dei ministri di culto che attraverso l'approvazione governativa venivano muniti di una specie di patente che sola li avrebbe abilitati all'esercizio pubblico del loro ministero spirituale; ed assegnava un enorme potere discrezionale per gli organi della polizia nei riflessi di qualsiasi pratica relativa all'esercizio del culto evangelico e di qualsivoglia altra attività in tema di religione. In conseguenza ogni attività collettiva, quali ad esempio: conferenze, riunioni di appello o di propaganda, incontri e convegni, campeggi, costituzioni di associazioni; come ogni azione religiosa svolta a titolo individuale da parte di protestanti, veniva posta sotto un più o meno oculato controllo poliziesco ed esposta ai più impensati divieti, solo che, da parte degli organizzatori, si dimostrasse una qualche reticenza nel sottoporsi ai controlli medesimi, suscettibile di indurre a sospetto la polizia. Le direzioni delle diverse chiese evangeliche sia al centro che in periferia sperimentarono ben presto, a partire dal 1930, quale era la carica confessionale in senso cattolico che il regime voleva imprimere alla vita pub-

blica del paese e quali restrizioni questo stato di cose comportava per esse.

Un altro aspetto della confessionalizzazione in atto, a partire dal 1929, è rappresentato dal nuovo codice penale entrato in vigore nel 1930, che trasformava radicalmente la situazione preesistente. In tema di religione si era precedentemente inteso tutelare penalmente solo i diritti di libertà dei cittadini. Ma con il codice del 1930 invece si volle proteggere con le norme penali, e con una particolare accentuazione a favore della religione dello Stato, il sentimento religioso in se stesso. Tra l'altro venne istituito il delitto di vilipendio della religione dello Stato inteso a colpire quelle manifestazioni che avrebbero potuto in qualche modo lederne il prestigio, o porne in questione la dogmatica. Questo del vilipendio, quale delitto di opinione, purtroppo tuttora vigente, costituisce uno dei più rilevanti fenomeni involutivi del passato regime, con l'azione repressiva del quale si cercò e si cerca tuttora di limitare la libera circolazione delle idee e la stessa libertà di manifestazione del pensiero, segnatamente in tema di religione.

La situazione venutasi determinando in Italia circa l'esercizio delle attività religiose da parte degli evangelici in quel giro di anni ha dimostrato ampiamente agli occhi di quanti tra gli evangelici furono indotti dalle circostanze a prendere diretto contatto con la realtà, come la condizione di mera « tolleranza conformemente alle leggi », vissuta nel periodo corrente dal 1848 al 1929, era stata di gran lunga migliore e più liberale che non quello status di « ammissione » gratificato agli evangelici dal regime fascista nel 1929. In sostanza, si stava meglio quando si stava peggio.

L'emanazione della nuova legge di polizia del 1931, nelle norme concernenti le riunioni in genere ed il compimento degli atti di culto fuori dei templi, rincarò la dose di restrizioni a cui il fascismo aveva già sottoposto il popolo italiano con la precedente legge di polizia del 1926, la quale aveva inferto uno dei colpi maggiori a quei diritti di libertà in tema di riunioni e di associazione che il nostro paese aveva faticosamente conquistati nelle lotte risorgimentali.

Col passare degli anni la situazione degli evangelici andrà peggiorando perché si manifesteranno ancor più evidenti le risultanze della politica repressiva svolta nei loro riguardi. Da un lato venne impedita ogni possibile espansione, per cui l'evangelizzazione ebbe a soffrirne in modo così grave da non risollevarsi più in taluni luoghi ai livelli di sviluppo precedentemente manifestatisi. D'altro lato la compressione e le restrizioni esercita-

te sugli ambienti evangelici si fecero via via più accentuate nell'intento di mortificarne lo spirito. Si ha l'impressione che il regime abbia mal tollerata la presenza degli evangelici, e che intendesse mortificarli nei luoghi dove non li poteva sfacciatamente estirpare. Ad ogni modo volle impedire ogni possibile sviluppo della loro opera evangelizzatrice e liberatrice.

L'essere evangelici in quegli anni appariva un atteggiamento individuale o collettivo non consentaneo con le idealità che il regime cercava di imprimere nel paese. Ciò risulta evidente anche da talune inequivoche espressioni del capo del fascismo, le quali denunciano il mutamento dei suoi orientamenti al riguardo. È vero che egli, a pochi giorni dalla firma dei patti lateranensi, aveva altezzosamente proclamato che la nuova situazione di preminenza riconosciuta alla Chiesa romana « non significa, è quasi superfluo dirlo, che gli altri culti sin qui tollerati debbano essere d'ora innanzi perseguitati, soppressi, o anche semplicemente vessati »<sup>5</sup>. Ma nel giro di cinque anni vi aveva indubbiamente ripensato; tant'è che con altrettanta sicumera, nel 1934 ebbe a precisare che « l'unità religiosa è una delle grandi forze di un popolo. Comprometterla o anche soltanto incrinarla è commettere un delitto di lesa-nazione »<sup>6</sup>.

Gli evangelici ben si accorsero di commettere un simile « delitto »; ed in particolare i pentecostali che videro le loro adunanze sciolte, i credenti arrestati, il movimento religioso stesso soppresso con la famigerata circolare del 1935: « essendo risultato che esso si estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie all'ordine sociale e nocive all'integrità fisica e psichica della razza »<sup>7</sup>. Con il moltiplicarsi dei controlli di polizia; con l'aumentare del numero dei fastidi e delle angherie subiti dai singoli specie nell'ambito delle piccole chiese locali sparse nell'ampia diaspora italiana; con il passare degli anni, l'orizzonte andava facendosi sempre più buio. Veniva incrementandosi il fioccare delle denunce e numerosi furono i processi cui gli evangelici italiani dovettero andar soggetti. Gli stessi giudicati della magistratura in quegli anni non fecero onore al paese, poiché come ebbe a riconoscere lo Jemolo<sup>8</sup> andarono esaurendosi « in una casistica pietosa come dopo gli inizi dell'ottocento non re-

<sup>5</sup> Mussolini: Discorso alla prima assemblea quinquennale del regime fascista, Roma, 10 marzo 1929.

<sup>6</sup> Mussolini: Discorso alla seconda assemblea quinquennale del regime fascista, Roma, 18 marzo 1934.

<sup>7</sup> Ministero dell'interno, Direzione generale dei culti, circolare n. 600/158 del 9 aprile 1935.

<sup>8</sup> A. C. JEMOLO, *Corso di diritto ecclesiastico*, 1944-45, Roma, 1945, pag. 217.

gistra alcun paese occidentale ». L'illustre autore commenta il fatto precisando che « qui, in questa conculcazione delle libertà delle riunioni religiose, abbiamo realizzato un doloroso primato ».

In sintesi si può concludere che nel corso del ventennio fascista l'umore delle gerarchie del regime fu via via più avverso alla mentalità, allo spirito ed al costume di vita degli evangelici in genere. Del resto, non bisogna dimenticarlo, la politica avversa che il fascismo svolgeva nei confronti degli evangelici aveva il suo fondamento nei caratteri religiosi propri di quegli ambienti. Un concentrato di quella che fu la valutazione che degli ambienti evangelici venne fatta da parte del governo di quel tempo, si rinviene in un'istruzione ministeriale diramata alla polizia, dove si legge: « E' da ribadire l'osservazione già fatta, da quanto hanno constatato i funzionari che hanno eseguito le indagini in merito a queste sette, che negli evangelici in genere è diffuso, benché inconfessato, un senso profondo di ostilità al fascismo, derivante dai loro stessi fondamentali principî religiosi, ed è quindi necessario seguirne attentamente le attività »<sup>9</sup>.

Del resto gli evangelici si erano già avveduti che il regime li sapeva ostili; e negli ambienti più accorti e più vigilanti sotto il profilo culturale, la realtà della situazione era da tempo pienamente conforme a quella rivelata dalla suddetta istruzione ministeriale. Così avveniva nel gruppo che pubblicava la rivista « Gioventù cristiana » e poi « L'Appello » che subì le sue traversie; o in quello che gravitava attorno alle giornate teologighe del Ciabas. Queste si presentavano come una delle poche attività semi ufficiose e semi clandestine che, per l'isolamento del luogo dove si svolgevano, sfuggivano di fatto al controllo della polizia e davano luogo ad una di quelle rare oasi di libero scambio delle opinioni che il rigore dei controlli polizieschi non consentiva più altrove in Italia. La riflessione teologica sulla realtà del momento, sull'incertezza del futuro e sulla necessità di una ripresa e di un'uscita dal marasma in cui il regime aveva trascinato il paese con l'avventura imperialistica della guerra, veniva via via maturando in precisi caratteri politici orientativi. Nello scambio delle opinioni le idee di molti venivano chiarendosi. Questi gruppi di intellettuali insieme ai contadini ed agli operai evangelici non esitarono, al momento delle decisioni, di dare dimostrazione concreta dei loro maturati orientamenti o dei loro avvenuti ripensamenti, confluendo numerosi nelle file della resistenza den-

<sup>9</sup> Ministero dell'interno, circolare n. 441/02977 del 13 marzo 1940.

tro e fuori dal territorio delle Valli valdesi. Molti diedero l'apporto della loro testimonianza; e tra le file della resistenza emergono talune tra le più belle figure di testimoni dell'Evangelo e delle rinnovate idealità a cui fu legata la volontà di resurrezione del paese. Né pochi furono tra gli evangelici coloro che diedero la loro vita per la redenzione del paese dall'ignominia del ventennio e della guerra fascista.

Negli ambienti evangelici più preparati e consapevoli, dopo la caduta del regime, furono denunciate quelle che erano state le traversie dei singoli e delle loro chiese durante quel periodo di tempo. Ma ciò non fu fatto per lamentela o per acquistar meriti, poiché gli evangelici sapevano di esser stati in genere fondamentalmente avversi al regime. La loro protesta si manifestò per riaffermare la dignità del paese offeso da una legislazione e da un'azione di governo animate da profonda ingiustizia.

## La Costituzione repubblicana e l'intolleranza del dopoguerra

La caduta del regime fascista ed il conseguente successivo ritorno alle libertà democratiche, segnò il risorgere di molte speranze anche negli ambienti evangelici. Le norme limitative emanate nei loro confronti persero quasi subito la loro forza repressiva; e tra i vari episodi di rallentamento della stretta poliziesca, è da ricordare l'apertura di fatto avvenuta del tempio metodista di Villa San Sebastiano per il quale da vari anni era stata invano richiesta l'autorizzazione all'apertura al culto pubblico. Negli anni tragici dell'Italia divisa, dal 1943 al 1945, le leggi sui « culti ammessi » passarono di fatto in desuetudine, poiché, mentre da parte degli organi dello Stato non se ne poteva più oltre pretendere l'applicazione, stanti le difficoltà che di fatto si presentavano per esigerne l'attuazione; dall'altra gli evangelici stessi tendevano a non più rispettarne l'osservanza ritenendole del tutto superate dagli eventi.

In quegli anni si rese palese negli ambienti valdesi la situazione venuta maturando negli anni della guerra. Da un lato infatti, a seguito delle giornate teologiche del Ciabas tenutesi nell'agosto del 1943 sul fondamentale problema dei rapporti tra Chiesa e Stato, il sinodo pronunciò su tale questione una rile-

vante dichiarazione di principio. D'altro lato la popolazione delle Valli ed in genere gli evangelici delle chiese della diaspora italiana sparse nelle più diverse provincie, in funzione dei fondamenti della loro fede vennero maturando i termini della loro partecipazione in sede politica orientandosi di riflesso verso le correnti democratiche che risorgevano nel paese. Nelle diverse regioni, ma con particolare accentuazione alle Valli data la concentrazione e la rilevante presenza di elementi valdesi, i giovani in ispecie scorsero la possibilità di dare attuazione ai loro propositi ed affluirono numerosi specialmente nelle file delle risorgenti formazioni politiche della sinistra.

Merita riportare qui il testo della dichiarazione sinodale votata la notte stessa dell'8 settembre del 1943. Essa segnò infatti per tutti gli evangelici italiani sia l'orientamento per la loro azione comune allorché l'Italia riunita e libera si avviò verso l'Assemblea costituente, sia la direttiva fondamentale di ogni loro successivo intervento verso lo Stato:

« Il sinodo, ricordando i principî contenuti nella dichiarazione della Tavola valdese al governo sardo del 1849, dichiara: La Chiesa valdese, "mater reformationis", fondata sui principî dell'Evangelo, fedele alla sua Confessione di fede e alla sua costituzione, con la certezza di interpretare la coscienza cristiana nella situazione attuale, riafferma i principî seguenti: 1° la Chiesa cristiana deve reggersi da sé, in modo assolutamente indipendente, secondo i suoi principî nei limiti del diritto comune; 2° la Chiesa cristiana non deve pretendere alcuna condizione di privilegio; 3° la Chiesa cristiana rivendica la più ampia libertà di coscienza, di culto, di testimonianza per tutti; 4° la Chiesa cristiana riafferma che qualsiasi ingerenza o restrizione esercitata dallo Stato sulle sue attività e sullo sviluppo della vita interiore, al pari di qualsiasi privilegio, lederebbe il suo diritto e la sua autonomia e ne falserebbe la natura compromettendo la purezza e l'integrità del suo ministero; 5° la Chiesa valdese considera questa completa libertà civile e indipendenza dallo Stato come condizioni indispensabili al pieno adempimento del suo mandato divino ».

Sulla base dei suesposti principî si venne nuovamente a porre in evidenza per le minoranze religiose il problema delle libertà. Ed invero questo tema in Italia, sotto il profilo religioso, non si è mai posto se non nei confronti delle minoranze. Le chiese avvertirono quindi di dover assumere una diretta responsabilità e promossero sul terreno politico le azioni ritenute idonee per la piena affermazione dei principî da esse proclamati.

Lo sviluppo degli interventi operati nello svolgere tali azio-

ni ha traversato più fasi successive ciascuna differentemente caratterizzata nei confronti delle precedenti. Si può anzitutto individuare una prima fase che ricomprende il periodo di tempo che va dalla ripresa delle attività dopo la fine del conflitto armato (25 aprile 1945) alle prime elezioni politiche dell'Italia repubblicana (18 aprile 1948).

Durante lo svolgimento di questa fase, che può ritenersi preparatoria, l'azione promossa dai responsabili a nome dell'evangelismo italiano mirò al ristabilimento delle libertà da attuarsi in quei termini stessi in cui esse erano state poste e vissute prima del fascismo. Pertanto la prima richiesta avanzata dalla Tavola valdese agli organi della rinnovata democrazia italiana fu l'abrogazione delle leggi sui « culti ammessi » ed il rinnovo delle leggi di polizia. Se infatti vi erano delle leggi, fasciste nel loro spirito, che avrebbero dovuto essere abrogate subito dopo quelle razziali, erano certamente quelle sui « culti ammessi », ma disgraziatamente, sia per la non adeguata pressione esercitata dagli esponenti delle diverse chiese evangeliche, sia soprattutto per l'insensibilità per il problema stesso dimostrata dalle autorità alleate e dagli organi del governo italiano, quelle leggi non furono abrogate né per atto dei primi governi militari alleati, né in seguito dagli organi del restaurato governo italiano, né infine dalla stessa Assemblea costituente. Di fatto però tutte le restrizioni poste dal fascismo erano cadute durante il periodo della liberazione nazionale, per cui negli ambienti evangelici venne incrementandosi la fiducia che l'opera iniziata dal risorgimento per l'affermazione di una piena e completa libertà in tema di religione potesse essere finalmente condotta a compimento dalla costituente italiana.

È questo il periodo in cui negli ambienti evangelici andò sviluppandosi una presa di coscienza in ordine alla natura della loro presenza nel rinnovato clima democratico del paese che stava risorgendo dalle rovine della guerra informandosi ai principî della resistenza. Gli evangelici delle varie denominazioni, pur consapevoli della loro irrilevanza sul piano numerico, non si lasciarono dominare dal fattore negativo di tale scarsa consistenza quantitativa, ma seppero inserirsi nel dibattito che si andava svolgendo con sempre maggior intensità ed interesse nel paese; e vi recarono il contributo dei valori contenuti nei principî da essi affermati. Nell'afflato di libertà di cui erano permeate le aspirazioni dei diversi settori della popolazione e dei gruppi politici usciti dal travaglio della guerra e della resistenza, gli evangelici diedero un loro apporto in favore del riconoscimento dei fondamentali diritti di libertà. Essi seppero caratterizzare la

loro presenza adoperandosi per la diffusione del messaggio evangelico di cui erano necessariamente i portatori. Le vie di una rinnovata testimonianza evangelica parevano allora riaprirsi e fu questo il senso che sembrava assumere lo sviluppo della ripresa italiana per quanto concerneva la vita delle chiese evangeliche. L'ansia per tutti i temi di libertà e la disponibilità di ascolto verso coloro che ne erano i portatori, caratterizzò gli incontri ed i dibattiti di quegli anni nei quali nuovi entusiasmi sospingevano le chiese a nuove iniziative evangelistiche.

Furono in particolare i valdesi che si impegnarono maggiormente al tempo dell'Assemblea costituente nel tentativo di far affermare, a favore di tutti, l'esercizio pieno dei diritti di libertà a cominciare da quelli attinenti alla coscienza, al pensiero ed alla religione. Essi si inserirono doverosamente nella lotta politica del momento per il conseguimento dell'eguaglianza di tutti i cittadini e dei gruppi sociali cui questi danno luogo indipendentemente dalla posizione assunta in tema di religione.

Le direzioni delle principali chiese, riunite allo scopo in un apposito Consiglio federale costituitosi nella primavera del 1946, sostennero queste rivendicazioni sul piano della vita politica del paese impegnandosi in pubblici dibattiti e con gli scritti; ed adoperandosi con azioni dirette verso gli organi di governo. Gli evangelici proclamarono che « nella libertà e nella parità nessuno è diminuito nei suoi diritti, ma ciascuno vive nel mutuo rispetto di tutte le esigenze spirituali »<sup>10</sup> e nello stesso manifesto affermarono che « non può esistere autentica libertà umana, civile e politica se non sul fondamento della libertà religiosa uguale per tutti », per cui occorre « eliminare ogni residuo del vecchio Stato confessionale ». Quale apporto intendesse conferire nel pubblico dibattito la componente evangelica è chiaramente esposto in una sintesi significativa nel predetto manifesto agli italiani nel quale venivano posti in risalto i seguenti tre punti:

« La piena e completa libertà di coscienza e di religione; e quindi la libertà assoluta di associazione, discussione, stampa e propaganda per tutti in modo che ciascuno — se credente — possa adorare Dio e testimoniare della Sua verità secondo le indicazioni della propria coscienza. L'assoluta indipendenza di tutte le chiese dallo Stato per cui l'apertura dei templi, le riunioni religiose, la nomina dei ministri di culto, l'ordinamento degli enti ecclesiastici e l'espletamento delle loro attività, avvengano in piena libertà secondo le indicazioni del diritto comune. La neutra-

<sup>10</sup> Consiglio federale delle chiese evangeliche d'Italia, Manifesto agli italiani diffuso a nome degli evangelici il 20 maggio 1946 ed affisso nelle principali città italiane.

lità religiosa che non è professione di ateismo, ma imparzialità dello Stato, non confessionale e libero da ogni ingerenza ecclesiastica. Alla parità dei culti ed alla eguaglianza dei cittadini indipendentemente dal culto professato, consegue la libera attività delle chiese, la laicità della scuola pubblica e la libertà dell'insegnamento religioso privato ».

Tali libertà non venivano rivendicate per una difesa egoista dei propri interessi, ma nell'intendimento di condurre un'azione a favore di tutti coloro che se ne sarebbero potuti valere in un paese tornato dopo tanti anni repentinamente a vivere in modo indipendente e libero.

L'azione condotta nei riguardi dell'Assemblea costituente per ottenere la piena libertà di coscienza per tutti; l'eguale trattamento giuridico per tutti i culti su di una base aconfessionale dello Stato; e la neutralità religiosa dello Stato sia nell'attività legislativa come nell'azione di governo<sup>11</sup>, non poté conseguire però i risultati desiderati, anche perché nessuno tra i pochi evangelici presentatisi candidati alle elezioni per la costituente aveva potuto ottenere un risultato elettorale; e quindi non fu consentito alla componente evangelica di esprimersi a dovere e direttamente in seno all'Assemblea costituente della nuova repubblica.

I principî sostenuti dagli evangelici furono solo parzialmente accolti nelle varie norme emanate in materia religiosa ed ecclesiastica dalla costituzione repubblicana. Dette norme, ed in particolare gli articoli 3, 8 e 19 proclamano e garantiscono l'eguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini senza distinzioni, tra l'altro, a causa della religione; l'eguale libertà per tutte le confessioni religiose; e per ogni persona i diritti di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto in privato ed in pubblico.

La situazione venutasi determinando a seguito dell'entrata in vigore della costituzione però non migliorò la condizione giuridica in cui si trovavano gli evangelici, anzi tradì totalmente le loro legittime aspettative in vista della ricostruzione di uno Stato essenzialmente laico, imparziale e aconfessionale; e le loro stesse attese di libertà. L'entrata in vigore della costituzione cioè non lasciò adito a molte speranze circa la possibilità di vedere attuate con sollecita premura e garantite nella pratica le nuove libertà che la carta fondamentale della repubblica aveva proclamato

<sup>11</sup> Cfr. le tre Dichiarazioni inviate dal Consiglio federale delle chiese ai membri dell'Assemblea costituente il 1 settembre 1946, il 27 febbraio 1947 ed il 9 aprile 1947, rispettivamente sulla libertà di coscienza e di culto, in difesa della libertà di religione, e per le garanzie della libertà di religione.

e voleva assicurate per tutti. Le formule costituzionali prescrivevano invero un grado di libertà che in Italia non era mai stato in precedenza così elevato in tema di religione; ma venne subito a mancare la volontà politica di darvi attuazione.

Il successo ottenuto nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948 dal partito della Democrazia cristiana, nonostante il bel programma insito nella sua stessa denominazione, costituì una aperta e cruda smentita per tutti coloro che avevano auspicato che la prima gestione politica repubblicana fosse animata da uno spirito innovatore ancorato ai cardini della nuova costituzione. Fu invece l'inizio della restaurazione; e per quanto concerne la condizione degli evangelici, ebbe inizio una seconda tristissima fase che si protrasse per un decennio sino a che, nonostante il partito cattolico mantenesse la sua egemonia in sede di governo, le prime sentenze emanate dalla Corte costituzionale forzarono la mano alla riluttante burocrazia di Stato ed agli stessi politici di governo verso una più corretta interpretazione del rapporto che doveva intercorrere tra le norme costituzionali, sopravvenute e sopraordinate, e quelle che erano precedentemente in vigore animate da criteri in aperto contrasto con quelle.

La delusione degli ambienti evangelici non fu solo determinata dal fatto che nel corso dei lavori della costituente era stato trovato il modo di richiamare esplicitamente i patti lateranensi (art. 7) che venivano così confermati nella loro vigenza e garantiti dalla costituzione, ma dalla circostanza che le elezioni avevano conferito alla Democrazia cristiana la maggioranza assoluta nei due rami del parlamento per cui l'applicazione stessa delle libertà costituzionalmente proclamate veniva ad essere affidata agli esponenti di un partito di netta impronta confessionale cattolica, il quale, venuto così ad insediarsi solidamente ed in modo durevole alla direzione del paese, andò decisamente marcando la vita della giovane repubblica della stessa impronta confessionale di cui si era valso anche il passato regime. E gli evangelici avevano ancor fresca la memoria circa le possibili conseguenze di una tale restaurazione. In tali frangenti le chiese evangeliche si affrettarono nel richiedere al governo l'applicazione delle nuove norme in tema di libertà in luogo delle precedenti emesse a suo tempo sui « culti ammessi » ed in materia di polizia<sup>12</sup>. Senonché la posizione assunta dal governo verso le minoranze evangeliche per il malvolere della classe dirigente politica assurta al potere, ebbe subito a chiarirsi nelle linee di

<sup>12</sup> Cfr. l'Indirizzo al governo del 5 febbraio 1948 e la Segnalazione al ministro dell'interno del 7 luglio 1948.

un rinnovato, per quanto malcelato, confessionismo cattolico improntato a criteri di intolleranza; e ciò sia nell'attività legislativa che nell'azione di governo, al centro come in periferia.

Sul piano legislativo non vale soffermarsi qui sulla mancata attuazione delle norme costituzionali da parte dei governi diretti dalla Democrazia cristiana in questi trent'anni ed in particolare su quanto concerne il modo di regolare i rapporti dello Stato con le diverse chiese secondo le norme dell'articolo 8 della costituzione. Se ne tratterà in seguito perché concerne una questione che a tutt'oggi non ha ancora trovato concreta soluzione.

Fu questa la fase caratterizzata da una marcata azione del governo con la quale a mezzo degli organi di polizia si diede luogo ad una serie ininterrotta di atti di intolleranza nell'intendimento manifesto di impedire di fatto agli evangelici di valersi delle nuove libertà sancite anche per essi dalla costituzione. Sul piano dell'azione di governo giova ricordare che, per l'opera del ministro dell'interno Scelba, del resto condivisa dall'intero apparato governativo, si volle ridare piena e completa attuazione alle disposizioni di polizia ed a quelle sui « culti ammessi » che per tanti anni, durante il periodo fascista, avevano limitato e represso nelle più diverse circostanze le attività religiose di propaganda ed anche gli stessi atti di culto degli evangelici in ogni parte d'Italia. Ma in questa ripresa della loro attuazione è doveroso osservare che tali disposizioni, nel periodo che va dal 1948 al 1959, furono applicate non solo come se le norme costituzionali non esistessero affatto, ma con una durezza, una determinazione e, bisogna purtroppo ricordarlo, con un'ostilità tale verso le locali riunioni religiose degli evangelici di ogni denominazione, come non si era mai verificata neppure nei periodi più tenebrosi del regime fascista<sup>13</sup>.

Senza qui dilungarsi in una casistica oltremodo pietosa ed in un'elencazione degli innumerevoli processi che gli evangelici dovettero sostenere a loro difesa per via delle manifestazioni di intolleranza subite anche nella vita civile, basti ricordare che nelle località più diverse l'esercizio del culto pubblico fu impedito; riunioni religiose svolte anche in privato furono disciolte; la polizia fece irruzione a mano armata nei locali di culto; l'esercizio del ministero pastorale fu nuovamente sottoposto a controlli e divieti di polizia; ogni attività di propaganda fu negata; si cercò di impedire l'apertura di nuovi locali di culto; le auto-

<sup>13</sup> Quale testimonianza dei fatti accaduti cfr. la Relazione del Consiglio federale delle chiese sull'intolleranza religiosa in Italia nell'ultimo quinquennio 1948/1953, pubblicata nel 1953 sulla rivista « Protestantesimo ».

rizzazioni preventive di cui si esigeva la richiesta furono sistematicamente negate; riunioni pubbliche per conferenze furono proibite; persino l'uso delle campane fu contestato; sepolture vennero negate nei cimiteri comunali; funzioni funebri furono molestate; e la pressione confessionale nelle scuole venne esasperata nella più sfacciata inosservanza dei diritti riconosciuti dalla costituzione. I precetti costituzionali in materia di libertà religiosa vennero considerati come un mero programma la cui futura attuazione era del tutto al di là da venire. Tale azione repressiva di ogni azione evangelistica venne continuata nonostante la magistratura, specie nei gradi minori, desse in quegli anni una chiara dimostrazione di coerenza e di rispetto delle norme costituzionali.

Ma il governo e gli organi periferici di polizia non tennero in nessun conto tali giudicati che chiarivano via via in ciascuna circostanza il sopravvenuto mutamento delle norme in tema di libertà religiosa ed il carattere prioritario delle norme costituzionali nei confronti delle preesistenti disposizioni di polizia e delle leggi sui « culti ammessi ».

L'atteggiamento del governo nei primi quindici anni della vita repubblicana chiuse ogni orizzonte per l'espansione evangelistica. Se gli evangelici si adattavano e si sottoponevano alle imposizioni richiedendo i vari permessi, autorizzazioni, approvazioni e dando i preavvisi richiesti dalle leggi del tempo fascista per ogni atto della loro vita religiosa associata, il governo e gli organi locali di polizia, debitamente istruiti, potevano negare loro ogni facoltà di azione valendosi di ogni sorta di pretesti e soprattutto ricorrendo all'elastico criterio delle esigenze dell'ordine pubblico. Tale criterio però, proprio perché aveva conferito alla polizia fascista troppo ampio potere discrezionale, era stato cancellato dalla costituzione, per cui non si sarebbe dovuto farvi ricorso per vietare attività religiose. Se poi gli evangelici, come per lo più avveniva, non si arrendevano alle pressioni della polizia, spesso sollecitata dal clero cattolico, e rifiutavano di sottostare a quelle leggi che essi asserivano erano ormai decadute, disponendosi ad agire sul fondamento delle libertà sancite dalle norme costituzionali, allora da parte degli organi di polizia, in base alle istruzioni ricevute, fiocavano diffide, fogli di via obbligatori, denunce alla magistratura, fermi ed arresti preventivi ed indebiti, e, quando capitava, anche percosse e maltrattamenti. E così prima che il magistrato assolvesse i malcapitati sul fondamento del loro buon diritto a svolgere le programmate attività religiose nel rispetto delle norme dettate dalla costituzione in proposito, ogni attività di culto veniva soppressa nella loca-

lità specifica per l'intervento della polizia; ogni vita religiosa collettiva veniva proscritta; ed ogni forma di propaganda resa inoperante, come era nei voleri degli organi di governo e della chiesa maggioritaria. Tali manifestazioni di intolleranza sono ancora presenti nella memoria di generazioni viventi; non merita quindi scendere nei dettagli.

In quegli anni il clericalismo al governo si accomodò a dovere nella situazione illiberale ereditata dal fascismo in tema di diritti di religione, per svolgere così indisturbato una lenta ma continuativa campagna antiprotestante. Di fatto riuscì anche a precludere in molti luoghi ogni possibilità di far ascoltare al popolo non solo l'annuncio dell'Evangelo da parte dei protestanti, ma soprattutto una pubblica voce di protesta al riguardo, mediante quella congiura del silenzio a cui si votarono quasi tutti i quotidiani così detti indipendenti o di informazione. Essi si rifiutavano di pubblicare le notizie relative alle manifestazioni di intolleranza che gli evangelici di volta in volta facevano loro pervenire. Ma ad un certo momento, tra le varie personalità che erano state officiate al riguardo si levò prima di ogni altra la voce di Gaetano Salvemini che presentò sulle colonne de « Il Mondo » una lunga lista di episodi di intolleranza. In tal modo i fatti cominciarono a diffondersi nei più diversi ambienti italiani e di rimbalzo vennero presentate interrogazioni ed operati interventi diversi anche nelle aule del parlamento.

Ma quando taluni giornali della sinistra politica cominciarono a pubblicare notizie sui fatti di intolleranza di cui erano oggetto gli evangelici, in sede governativa e clericale si sollevarono proteste intese ad insinuare che il protestantesimo era una quinta colonna al servizio delle forze di eversione politica nel paese<sup>14</sup>; e ciò al fine preciso di giustificare nei confronti degli stati protestanti, e segnatamente degli USA, una politica di repressione. La gerarchia ecclesiastica dal canto suo non mancava nella circostanza di accusare gli evangelici di essere al soldo ed al comando dello straniero, costituendo così una minaccia per la stessa unità nazionale<sup>15</sup>.

Bisogna dare atto alle chiese locali di ogni provincia e specie a quelle dei piccoli centri lontani e privi di collegamenti efficienti, ed in genere a tutta la diaspora evangelica, di aver dato

<sup>14</sup> Cfr. la protesta che in proposito fu elevata dal Consiglio federale delle chiese il 31 gennaio 1950, comparsa su « L'Eco delle valli valdesi » del 17 febbraio 1950 e che nessun quotidiano del tempo volle pubblicare.

<sup>15</sup> Cfr. tra l'altro la lettera del cardinale Schuster, arcivescovo di Milano, del 7 ottobre 1952, pubblicata su « L'Osservatore romano » del 15 ottobre 1952.

in quegli anni non solo una valida ed aperta testimonianza di fede nell'Evangelo del Signore proclamato senza riserve in mezzo a rischi non lievi, ma anche una testimonianza di civismo di fronte all'intero paese dimostrando di volersi attenere alle disposizioni della costituzione malgrado le minacce e le difficoltà che incontravano; e malgrado si andasse diffondendo nei loro ambienti una più che giustificata sfiducia negli organi di governo e nella politica del paese a causa dello stato di cose che andava verificandosi anche nei loro riguardi. Del resto gli evangelici nel corso di questi anni ebbero netta la sensazione che le traversie che erano chiamati ad affrontare erano un campanello di allarme nei riguardi della situazione involutiva generale che il paese stava attraversando e che ebbe i suoi sviluppi in sede politica con recrudescenze reazionarie agli inizi degli anni '60. Ma per la tenacia della loro resistenza e la persistenza del loro volere gli evangelici riuscirono col tempo a far riconoscere almeno in parte i diritti di libertà che loro spettavano.

Nel marzo del 1957 si ebbe infatti la prima sentenza della Corte costituzionale concernente il conflitto tra le vecchie norme restrittive in tema di libertà e le nuove disposizioni costituzionali circa la religione. Si iniziò così una terza fase durante la quale si assiste al progressivo sgretolamento di quella ingiusta impalcatura giuridica che il governo democristiano aveva cercato di costruire nell'attuazione di una politica reazionaria verso gli evangelici. Caddero così le norme di polizia che impedivano l'esercizio del culto fuori dai « luoghi a ciò destinati »; e con successive sentenze della Corte costituzionale caddero anche le norme con cui si pretendeva vietare o sciogliere le riunioni di carattere religioso che si tenevano in luoghi aperti al pubblico; caddero altresì talune tra le norme delle leggi sui « culti ammessi », segnatamente quelle che impedivano la libera apertura dei locali di culto, la libertà delle riunioni di culto, il libero esercizio del loro ministero spirituale da parte dei pastori. E così di riflesso le norme contenute nella costituzione cominciarono a trovare applicazione concreta anche nei riguardi delle attività religiose promosse dagli evangelici.

Certo vien fatto di domandarsi se fosse necessario attendere nove anni dall'entrata in vigore della costituzione ed aspettare i chiarimenti giuridici operati dalla Corte costituzionale per cominciare a dare attuazione alle norme costituzionali in tema di libertà religiosa. Merita quindi ribadire che a prescindere dalla carenza di volontà dei governanti di allora, la verità e la giustizia han finito per affermarsi egualmente. Di fronte al ricordo dei trascorsi di quegli anni rimane viva nella memoria degli evan-

gelici la soddisfazione di aver superato un momento particolarmente difficile e di non aver corsi invano i rischi della repressione poliziesca che per l'amore dell'Evangelo avevano dovuto affrontare.

Tra il 1957 ed il 1959 caddero le maggiori restrizioni poste dalle leggi del tempo fascista di cui gli evangelici avevano dovuto sopportare nuovamente il peso nell'Italia repubblicana. Purtroppo si verificarono ancora talune manifestazioni d'intolleranza, ma avvennero per lo più a causa dello spirito retrivo di qualche funzionario che ancora intendeva attenersi alle istruzioni di governo ormai superate in sede centrale.

Un aspetto particolarmente significativo dello sviluppo di questa fase in cui venne via via demolita la mentalità ostile al protestantesimo italiano, si verificò con l'annuncio e la convocazione del secondo concilio vaticano. In conseguenza si determinò una maggiore comprensione ed un più adeguato rispetto nei confronti delle attività religiose evangeliche e degli evangelici stessi. In quel giro di anni che va dal 1959 al 1965 gli evangelici cominciarono ad essere financo ricercati per contatti ed incontri da parte di gruppi ed esponenti cattolici. Dal momento che il cattolicesimo romano con il Concilio si era inserito nel clima dei rapporti ecumenici, fino ad allora osteggiati, anche i rapporti fra cattolici ed evangelici in Italia andarono profondamente mutando.

È ovvio che dopo 400 anni di odi confessionali, di persecuzioni e di accesa propaganda antiprotestante, non era pensabile che nel giro di pochi mesi la mentalità del popolo e dei dirigenti politici italiani mutasse radicalmente nei confronti degli evangelici, per il sol fatto che questi non erano più considerati come eretici, « vitandi et comburendi », ma quali « fratelli separati ». Ma è un fatto oramai assodato che fu tuttavia solo a seguito del secondo concilio vaticano ed in ispecie per via di quanto esso ebbe ad esprimere nella dichiarazione sulla libertà religiosa e nel decreto sull'ecumenismo, che il pluralismo religioso, già chiaramente proclamato diversi anni prima dalla costituzione repubblicana, divenne un concetto generalmente accolto. Del pari avvenne per il rispetto dei partecipanti a confessioni religiose diverse dalla cattolica. La reciproca comprensione divenne anche in Italia un fatto concreto e vissuto.

Cosicché la mentalità, l'atteggiamento ed il giudizio di diversi gruppi cattolici, anche di quelli più chiusi e retrivi nei riguardi dei credenti e delle chiese della Riforma vennero gradatamente mutati nei loro orientamenti, via via che negli anni suc-

cessivi andarono sviluppandosi incontri e relazioni ecumeniche tra i due diversi ambienti confessionali: cattolico ed evangelico.

Nel clima post-conciliare che è venuto svolgendosi si è verificato un crescente senso di maggiore considerazione verso le minoranze religiose e la loro presenza nel paese anche nel settore dei pubblici poteri. Di fatto l'attuazione indiscussa e senza riserve dei diritti di libertà è venuta affermandosi dopo il Concilio con un crescendo di cui nessuno avrebbe potuto, prima, prevedere l'eguale. Gli ostacoli delle vecchie leggi vennero rimossi; e le norme costituzionali vennero riconosciute prevalenti su ogni altra non solo dal dettato della magistratura, ma anche dalla prassi di governo, al centro come alla periferia. In conseguenza ogni animosità, ogni spirito di intolleranza è svanito. La repubblica, pur non essendo nulla mutato nel suo assetto politico sul piano dirigenziale, ha nel giro di pochi anni riassunto quel volto amico verso la componente protestante della società italiana, che le era già stato proprio al momento della sua formazione.

Questi nuovi sentimenti di rispetto e di considerazione hanno un indubbio valore ed un significato loro proprio se considerati nella cerchia degli ambienti cattolici che li nutrono e dove si sono prodotti; essi attestano cioè una maturazione ed un ripensamento che, da tutti i sintomi che dimostrano, si presentano come un processo irreversibile ed il cui risultato pare acquisito in larghi strati della popolazione italiana.

Ma è tuttavia penoso l'aver dovuto constatare che il mutamento dell'indirizzo di governo nei confronti della minoranza evangelica e la cessazione delle manifestazioni di intolleranza e di incomprendimento nei loro riguardi, non si sono prodotti per via di un'attenta lettura delle norme costituzionali nel giro dei primi quindici anni dalla loro vigenza, ma per via d'una svolta verificatasi in un ambiente esterno a quello della vita pubblica del paese e a causa di un evento non politico, ma confessionale quale è stato il secondo concilio vaticano.

Da questi riscontri si è indotti a riflettere sull'influenza di una nuova inusitata forma di confessionalismo sulla classe dirigente politica che esercita l'egemonia sul governo e nel paese. Un confessionalismo questa volta benevolo nei riguardi degli evangelici per via delle diverse impostazioni dei rapporti espressi nei loro confronti dalla suprema gerarchia della Chiesa romana. Si deve perciò rilevare che l'atteggiamento degli organi della repubblica negli anni post-conciliari nei confronti degli evangelici si presenta nei termini di un allineamento della politica re-

ligiosa statale alle mutate posizioni confessionali cattoliche in tema di ecumenismo e di libertà religiosa. I principî della pari libertà di tutte le confessioni religiose; dell'eguaglianza e pari dignità sociale di tutti i cittadini; della piena libertà per le manifestazioni religiose, erano stati pienamente affermati con norme inequivoche dalla costituzione repubblicana sin dal 1948, ma la loro esatta lettura e la conseguente volontà di darvi applicazione da parte delle persone investite dei pubblici poteri dello Stato, avvenne solo quindici anni dopo a seguito del Concilio e tramite l'apporto delucidativo di due tra i suoi principali documenti.

## La posizione delle chiese di fronte allo stato nel tempo presente

Chiaritasi la situazione sul piano della comprensione e del rispetto come su quello dell'attuazione dei principî di libertà in tema di religione, le chiese evangeliche hanno ripreso l'azione sul piano legislativo, intesa ad ottenere l'abrogazione delle leggi sui « culti ammessi » ed a promuovere la regolamentazione di nuovi rapporti con lo Stato. Tale azione iniziata subito dopo l'entrata in vigore della costituzione era stata interrotta nel 1955 a causa dell'ottusità ed incomprendimento manifestatasi da parte degli organi di governo circa la portata del terzo comma dell'articolo 8 della costituzione. L'abrogazione delle leggi sui « culti ammessi » e l'attuazione delle intese di cui alla citata norma costituzionale divennero i temi centrali dell'azione delle Chiese evangeliche ed in particolare di quelle valdesi e metodiste a partire dagli anni in cui, avviato il processo della loro integrazione a sollecita conclusione, venne sempre più delineandosi in esse un comune intendimento anche per quel che concerne l'azione in seno alla società civile.

Sin dal 1952 le chiese avevano insistito presso il governo per la cessazione degli atti di intolleranza al fine di creare un'atmosfera adatta a condurre favorevolmente una trattativa in vista di intese per la regolamentazione di nuovi rapporti. Era stato precisato in proposito al ministero dell'interno la necessità che le intese si dovessero concretare « in trattative bilaterali da svolgersi dalle rappresentanze delle due parti appositamente

delegate » e si dovessero concludere « in un accordo esprimente un testo definitivo tra queste ed impegnativo per le parti medesime ». Il ministero aveva replicato rimanendo nel vago. Le chiese avevano in conseguenza maturato il convincimento che non sarebbe stato possibile dare inizio ad una trattativa nel merito sintanto che non fosse risultata del tutto chiara la questione inerente alle procedure secondo le quali la trattativa stessa avrebbe dovuto condursi. Fu questo il punto sostanziale di completa divergenza tra la posizione assunta dalle chiese e quella sostenuta dagli organi ministeriali. Secondo la tesi del ministero la norma costituzionale avrebbe dovuto leggersi come se dicesse che alle chiese spettava soltanto di avanzare richieste. Queste sarebbero state esaminate in vista di procedere a talune modifiche delle leggi sui « culti ammessi » in ordine a quelle sole richieste che fossero state accolte. Quindi: nessuna trattativa bilaterale; nessun testo scritto certificante le intese raggiunte; ma solo una legge emanata sentite le chiese interessate.

La situazione rimase a lungo incagliata per via di questi profondi dissensi procedurali. Le chiese quindi, dopo la formale protesta enunciata con la dichiarazione del 17 gennaio 1955 sulla libertà religiosa e la condizione dei protestanti in Italia, inviata al governo, a tutti i parlamentari ed alle direzioni dei partiti politici, ritennero di dover soprassedere dal rinnovare istanze al governo in relazione al problema delle intese, sintanto che non si fossero manifestate maggiori aperture politiche al riguardo. La via delle intese, che in un primo momento era stata considerata prioritaria ed acconcia anche per provvedere all'attuazione concreta dei principî di libertà in campo religioso, dimostrò in pochi anni la sua inidoneità al riguardo, e le chiese furono indotte a seguire un diverso cammino.

In seno al Consiglio federale, le direzioni delle diverse chiese evangeliche ebbero modo di condurre un attento studio sulle materie che avrebbero potuto essere oggetto di intesa e circa nuove vie per pervenire a risolvere il problema delle procedure. La linea che venne maturando in seno alle chiese dopo che con il 1956 fu costituita la Corte costituzionale, si può riassumere nei seguenti tre punti: Primo: superare l'imposizione delle vecchie norme restrittive stabilite a suo tempo dalle leggi sui « culti ammessi » mediante l'oculata resistenza dei singoli e delle chiese locali ai soprusi e ai divieti di polizia, confidando nell'opera di giustizia condotta dalla magistratura di ogni grado per ristabilire i diritti di libertà in tema di religione. Secondo: svolgere senza riserve le proprie attività religiose nel solo rispetto e nella scrupolosa osservanza delle norme costituzionali per

indurrà la magistratura, in occasione dei vari processi a cui i singoli andavano incontro, a dover esplicitare il raffronto diretto tra vecchie norme e nuove disposizioni costituzionali, inducendola così o a dar applicazione alle nuove, o a sollevare incidenti di illegittimità costituzionale nei confronti delle vecchie norme restrittive. Terzo: prendere in considerazione sulla nuova piattaforma che ne sarebbe risultata, la materia stessa che avrebbe potuto formare oggetto di intese e cogliere quelle eventuali opportunità che si fossero presentate per dare un avvio alla trattativa con gli organi di governo e regolare così su nuove basi i rapporti intercorrenti con lo Stato.

Dopo che le sentenze della Corte costituzionale e delle altre magistrature tra il 1956 e il 1959 ebbero chiariti i punti essenziali circa la prevalenza delle norme costituzionali su quelle restrittive preesistenti; e furono riconosciute — come si è già ricordato — le libertà essenziali circa l'esercizio del ministero pastorale e le attività religiose, le chiese videro più chiaramente che tra le materie da regolamentare a mezzo di una nuova legge sulla base di intese, non avrebbero potuto rientrare se non questioni d'ordine matrimoniale inerenti alla celebrazione delle nozze; problemi scolastici concernenti l'insegnamento religioso; l'assistenza spirituale ai malati negli ospedali, ai detenuti nelle carceri ed a favore dei militari; la condizione giuridica degli enti e lo stato giuridico dei ministri di culto; tutte materie queste già regolate dalle vecchie leggi sui « culti ammessi » di cui conveniva richiedere la completa abrogazione.

Nel frattempo il Consiglio federale delle chiese dal canto suo aveva cercato con ogni mezzo di intervenire presso il governo perché venisse risolto il problema procedurale e fossero iniziate le trattative. Ma ogni tentativo urtò contro un'irremovibile assenza di volontà politica da parte dei massimi esponenti dei governi del tempo. Di anno in anno erano stati presentati ordini del giorno alla Camera dei deputati in occasione dell'esame del bilancio del ministero dell'interno o della pubblica istruzione, per provocare risposte ed, ove fosse stato possibile, impegni circa l'attuazione delle norme costituzionali in tema di religione. Tre autorevoli parlamentari di diversi partiti politici appositamente officiati compirono un passo ufficiale presso il Presidente del consiglio dei ministri lamentando che non si fosse dato alcun seguito ad un ordine del giorno della Camera accettato dal governo quale raccomandazione circa l'avvio delle trattative per le intese, e richiedendo « di ricevere assicurazione circa l'avvenuto inizio delle trattative stesse e ciò prima della discussione del bilancio dell'interno, affinché possa avvisarsi eventualmente

alla opportunità di provvedere per iniziativa parlamentare mediante la presentazione di apposita proposta di legge »<sup>16</sup>.

Fu questo l'impegno maggiore che uomini politici dei partiti allora al governo con la DC vollero prendere nel loro senso di responsabilità a favore delle tesi portate innanzi dagli evangelici. Ma neanche una tale iniziativa ebbe seguito, parimenti a quella assunta subito dopo da altri parlamentari, mediante la presentazione di una proposta di legge mirante a superare il problema delle procedure. La proposta di legge prevedeva infatti il modo con cui le intese avrebbero dovuto svolgersi ed il necessario collegamento con la legge emananda a loro seguito. Ma una tale proposta di legge decadde con la chiusura della seconda legislatura senza esser stata neppure esaminata dalla Camera dei deputati.

In sintesi nel giro di anni che va dal 1948 a tutto il 1955, dagli atti del Consiglio federale risulta che a nome delle chiese evangeliche vennero inoltrate al governo sette note ufficiali in merito al problema delle intese; inoltre per quattro volte consecutive fu richiesta la nomina di un'apposita commissione per le trattative; con cinque lettere successive venne sollecitato l'inizio delle trattative indicando financo le materie da discutere; e vennero promossi dieci interventi alla Camera da parte di deputati di diversi partiti. Ma il governo ha sempre evitato di dare una risposta inequivoca, rifiutando però di convenire che le intese previste dalla costituzione si dovessero concretare in un incontro bilaterale, e, mediante una trattativa, concludersi con un testo firmato dalle due parti che dovesse servire per emanare una corrispondente legge.

Dopo che la Corte costituzionale ebbe sancita l'illegittimità e la conseguente decadenza di talune norme del decreto 1930 sui « culti ammessi », col passar degli anni tale situazione determinò un duplice diverso riscontro negli ambienti evangelici. Da un lato, per il conseguimento dei risultati che si erano profilati a causa di una serie di sentenze della magistratura a favore dei diritti di libertà e per l'avvenuta sconfessione delle più appariscenti restrizioni in materia di attività religiosa, si era prodotto un certo clima di soddisfazione. D'altro lato negli ambienti evangelici cominciò a manifestarsi un certo scoramento ed un senso di stanchezza in ordine al problema delle intese per via delle ostinate opposizioni governative. Alcuni furono indotti a riflettere se tale aspetto legislativo del problema della libertà religiosa, che in un primo tempo era sembrato poter essere risoluti-

<sup>16</sup> Cfr. le lettere degli on.li Bozzi, La Malfa, Paolo Rossi, del 14 aprile 1955 all'allora Presidente del consiglio on.le Segni.

vo circa il problema stesso, non fosse invece da accantonarsi per riprenderlo se mai in considerazione in un momento futuro che logicamente non poteva essere ipotizzato che come un evento lontano. Del resto la Corte costituzionale con la sua sentenza del 18 novembre 1958 si era espressa all'unisono con la tesi sostenuta in sede evangelica, riconducendo cioè la materia delle intese nei suoi giusti limiti inerenti ai soli rapporti tra le chiese e lo Stato; in quanto i temi della libertà in sede religiosa dovevano ritenersi già totalmente risolti dallo Stato in via unilaterale con l'entrata in vigore delle norme costituzionali sin dal 1948.

Non è neppure da escludere che nella sensibilità di varie chiese evangeliche e di molti loro esponenti, una volta sganciato dalle questioni più strettamente collegate con l'esercizio della libertà in tema di religione, il problema dei rapporti con lo Stato e della relativa loro nuova regolamentazione, riscuotesse un interesse che col passare degli anni andava sempre più affievolendosi. E ciò tanto più che non si potevano non trarre conclusioni negative dal fatto che nelle sfere governative e ministeriali era del tutto assente un interesse al riguardo. In conseguenza venne maturando il convincimento che nelle contingenze politiche che si attraversavano era pressoché inutile coltivare speranze in ordine alla soluzione di un tale problema di cui a taluno riusciva difficile rinvenire la diretta utilità.

Il problema delle intese si riaccese però sotto un profilo diverso e per via indiretta, allorché si prospettò in sede parlamentare l'estensione ai ministri di culto di ogni confessione religiosa dapprima delle forme di previdenza in ordine alla invalidità ed alla vecchiaia, quindi dell'assicurazione a causa di malattia.

La prima questione poté risolversi all'inizio del 1961 proprio facendo ricorso allo strumento delle intese. L'allora ministro dell'interno, on.le Scelba, avrebbe infatti voluto estendere la previdenza a quei soli ministri delle confessioni diverse dalla cattolica che fossero risultati muniti dell'approvazione governativa, ridando così un nuovo contenuto di controllo di polizia a quell'istituto dell'approvazione che aveva nel frattempo perso ogni suo significato se non ai fini delle celebrazioni matrimoniali. In tal senso era infatti stato predisposto l'apposito disegno di legge. Ma per la resistenza opposta dalle chiese si ottenne che la nuova legislazione in tema di previdenza per i ministri di culto fosse applicabile ai ministri di quelle sole confessioni diverse dalla cattolica che ne avessero fatta apposita richiesta ed a seguito di un decreto ministeriale da emanarsi tramite intese con le chiese stesse. In tale occasione, con il ricorso fatto al principio costituzionale delle intese si poté consolidare l'indipendenza del-

le chiese quanto alla nomina dei loro pastori; e nel contempo venne confermato anche il criterio pratico che le intese si dovevano concretare in un testo scritto convenuto tra le parti mediante trattativa bilaterale.

Un procedimento del tutto simile fu seguito negli anni successivi per l'estensione dell'assicurazione contro le malattie ai ministri di culto delle chiese evangeliche. Ma la questione si trascinò nel tempo per le incomprensioni manifestatesi in sede di ministero del lavoro dimostratosi insensibile di fronte all'incidenza del principio delle intese. Perciò dopo l'entrata in vigore della legge di estensione si dovette ricorrere all'emanazione di un altro provvedimento di legge di iniziativa parlamentare per rendere le norme applicabili alle chiese evangeliche mediante apposito decreto da emanarsi solo a loro richiesta e tramite intese. Ma per il disbrigo di tale pratica occorsero altri tre anni.

Nel corso di tale circostanza il fronte delle chiese evangeliche non si mantenne compatto in quanto esse non agirono in base ad un comune intendimento. Vennero in particolare a determinarsi talune incomprensioni circa l'opportunità di ricorrere alle intese. Fenomeno questo che già andava diffondendosi in talune chiese e che tornò a manifestarsi più chiaramente in ispecie nelle nuove generazioni nel frattempo affacciatesi alla ribalta, allorché, ritenuto superato il collegamento sino allora mantenuto fra le chiese in termini di Consiglio federale, si ritenne di poter svilupparsi la loro collaborazione promuovendo fra di esse un'organica federazione. Allo scopo venne promosso il Congresso evangelico del 1965.

Sul tema dei rapporti con lo Stato ed in particolare sul modo di procedere alla loro regolamentazione, il congresso evangelico cercò di superare lo stato di disagio esistente fissando alcuni punti. Da un lato venne sottolineato il significato di « garanzia costituzionale che il principio delle intese rappresenta per la libertà delle confessioni di minoranza ». Infatti risultò evidente che in un paese come l'Italia, dove è in atto una costante pressione cattolica informatrice di ogni aspetto della vita pubblica, un sistema di coordinazione nei rapporti con lo Stato mediante intese preventive di fronte ad ogni esigenza legislativa che coinvolgesse le minoranze religiose, costituiva un'effettiva garanzia verso ogni ritorno ad una politica giurisdizionalista e restrittiva. Il congresso cercò di chiarire anche il senso della norma costituzionale allorché precisò che « lo Stato non può legiferare in materia che riguarda i rapporti fra esso e queste confessioni se non sulla base delle intese raggiunte ed in completa aderenza alle stesse ».

Per altro verso lo stesso documento finale del congresso lasciò alcuni perplessi per talune contraddizioni che lasciavano trasparire che alcune delle chiese partecipanti inclinavano verso ipotesi del tutto diverse. Il testo precisò infatti che le intese dovrebbero essere « riservate a quelle materie per le quali si rendono strettamente indispensabili ». Destò inoltre perplessità il richiamo ad un unitarismo forzato in sé non rispondente al dettato della stessa norma costituzionale, laddove il congresso affermò che « le trattative per le intese debbono essere condotte unitariamente, nel quadro delle esigenze generali di tutte le chiese ed opere evangeliche, pur tenendo conto delle eventuali necessità particolari di queste ». Altri vedevano invece nel dettato costituzionale un'indubbia indicazione che le intese non potevano trattarsi che da ogni singola chiesa disgiuntamente per le materie che a ciascuna di esse interessava veder disciplinate. Venne fatto rilevare anche che tale criterio giovava alle chiese perché era garanzia del riconoscimento dell'identità specifica di ciascuna di esse evitando il consolidamento di quel concetto del coacervo anonimo degli indistinti, proprio nel suo carattere riduttivo del gruppo dei cosiddetti « culti acattolici » o « ammessi » come per lo più venivano indicate le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Valendosi di tale coacervo i governanti italiani avevano sempre sbandierato nei confronti degli evangelici l'eventuale formarsi di « culti strani » per cui, paventandone i pericoli, avevano avuto giustificato pretesto per emanare nei confronti di tutti disposizioni tendenzialmente restrittive. Fu fatto rilevare inoltre che il pericolo insito nelle intese non era quello di trattare in uno molte materie, ma quello di inclinare eventualmente a criteri di privilegio o di seguire una politica dei vantaggi; basi queste a cui si era sempre ispirata la legislazione ecclesiastica italiana (quando non era stata repressiva) dentro e fuori dalla trattativa concordataria. E ciò per via delle aspirazioni in materia civile insite nel concetto politico dei suoi rapporti con lo Stato, proprio della Chiesa cattolica romana. Ma appunto qui risiedeva il carattere distintivo tra la concezione cattolica e quella evangelica circa i propri rapporti con la società civile.

Riprendendo il lavoro preparatorio in vista delle intese il Consiglio federale concluse le sue attività invitando le chiese a precisare ciascuna le proprie specifiche istanze ed a indicare la linea che ciascuna intendeva venisse seguita. Ma l'azione che aveva in animo di svolgere riprendendo l'iniziativa nei confronti del governo non poté compiersi da un lato per le difficoltà che incontrarono le chiese ad orientarsi nella situazione contingente,

e dall'altro per la circostanza che il Consiglio federale si sciolse per lasciare il posto alla sopravvenuta Federazione delle chiese.

Il rinnovamento delle strutture di collegamento operato alla fine del 1967 non fu però in grado di dare nuovo impulso al problema della regolamentazione dei rapporti con lo Stato per avviarlo a soluzione. Anzi si può affermare che da allora il problema ristagnò. Forse la situazione non va disgiunta da qualche timore circa il risultato dei passi da compiere. Sotto tale profilo non risultò forse allora sufficientemente chiaro che occorre tenere totalmente disgiunta la fase iniziale di una trattativa, da quella di una sua eventuale conclusione mediante un'intesa bilateralmente convenuta. Infatti nessuno può essere obbligato ad accettare e sottoscrivere un'intesa ove non si pervenga su ogni punto trattato a conclusioni per lui soddisfacenti.

Del resto quel giro di anni che va dal 1967 alla metà del 1974 non parve essere il più idoneo a far maturare il momento politico adatto per avviare un'intesa globale, quale che fosse la chiesa che avesse voluto assumerne l'iniziativa; anche se, per quanto concerneva le procedure in sede di ministero dell'interno almeno, le cose fossero ormai avviate a ragionevole comprensione circa la situazione da affrontare. Il risultato conseguito con quelle che furono chiamate le « piccole intese » perché avevano trattato ciascuna un solo argomento (prima la previdenza sociale, poi l'assicurazione malattie), stava a dimostrarlo. Esse avevano fatto comprendere concettualmente quale era la procedura propria dell'istituto delle intese. Conseguentemente si potevano ormai considerare risolti taluni problemi. Tra questi, la questione della rappresentanza delle chiese, che aveva tormentato i teorici nei primi anni successivi alla costituzione, risultò chiarita nel senso che essa competeva agli organi esecutivi centrali di ciascuna chiesa o a un delegato di questi. Fu chiarito che le intese dovevano condursi per singole chiese. Rimase pacifico che le intese dovevano concretarsi in un testo scritto al tenore del quale doveva allinearsi il provvedimento ministeriale. Certo si era trattato di intese che si attuavano a diverso livello ed al fine di dar vita a un semplice decreto di esecuzione di un provvedimento di legge. Le piccole intese si ispiravano all'istituto costituzionale, ma non ne costituivano un'applicazione precisa e diretta.

Un nuovo impulso per un ulteriore tentativo per indurre il governo alle intese sorse dall'avanzamento del processo di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste. Fu infatti in questa sede che le iniziative vennero riprese dopo la chiarificazione che in ordine a tale problema maturò in occasione dell'apposito

convegno promosso dalla Federazione delle chiese nell'agosto del 1968 ad Agape<sup>17</sup>.

Nell'estate del 1971 la Tavola valdese ripresentò all'attenzione del sinodo il problema della legge sui « culti ammessi » chiedendosi nuovamente « se non fosse giunto il momento di promuovere un'azione in accordo con le chiese partecipanti alla commissione giuridica consultiva della Federazione per l'abrogazione pura e semplice di detta legge ». Il sinodo condivise il punto e rivolse un invito alle chiese per uno studio da condursi a livello federale; ma tale invito fu raccolto soltanto in sede di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste. Gli studi condotti e la relazione presentata furono passati all'esame delle singole chiese locali nel maggio del 1972 per raccoglierne l'orientamento circa l'azione da condurre. Sulla base dei risultati e delle analisi svolte in periferia il Sinodo del 1972, nella sua sessione congiunta con la Conferenza metodista, riaffermò la necessità dell'abrogazione della legge sui culti ammessi ancora vigente dopo venticinque anni dall'entrata in vigore della costituzione, perché si trattava di una legge imposta in un clima politico totalmente diverso dall'attuale, che mortificava il carattere delle istituzioni ecclesiastiche evangeliche sottoponendole ad indebiti controlli di polizia. Quanto al problema di promuovere una nuova legge mediante intese, il sinodo volle che le chiese procedessero ad un nuovo approfondito esame anche in rapporto ai contenuti eventuali<sup>18</sup>.

Nel 1973, raccolto l'avviso delle singole chiese, il sinodo valdese, nella sua sessione congiunta con la conferenza metodista, diede mandato agli organi esecutivi di « prendere le opportune iniziative nelle competenti sedi per l'abrogazione della suddetta legislazione secondo le procedure previste dall'articolo 8 della costituzione italiana »; e precisò che tale « abrogazione costituisce una condizione indispensabile per la stipulazione contemporanea di altre eventuali intese su singoli punti che con l'abrogazione di detta legislazione necessitassero di nuova disciplina<sup>19</sup>.

Di qui ebbe origine l'iniziativa promossa dagli organi integrati valdesi e metodisti per cercar di unire alla loro azione anche altre chiese in sede federale; e quindi il loro intervento presso il governo in data 2 gennaio 1975 perché venisse dato avvio ad una trattativa. Ma anche questo sollecito non è stato rac-

<sup>17</sup> Cfr. Federazione delle chiese evangeliche in Italia, *La posizione delle chiese evangeliche di fronte allo Stato*, resoconti del convegno tenuto ad Agape, 19-23 agosto 1969, Torino, 1970.

<sup>18</sup> Confronta articolo Q del Sinodo valdese 1972.

<sup>19</sup> Cfr. Articolo II del Sinodo valdese del 1973.

colto, non più per ragioni inerenti alla procedura, ma perché non si « ritiene di dover promuovere la modificazione della legislazione 1929-30 concernente le confessioni religiose diverse dalla cattolica prima della revisione del concordato che interessa la maggioranza dei cittadini italiani. E ciò allo scopo di evitare disparità di trattamento tra le confessioni religiose, che si risolverebbero in danno di quelle diverse dalla cattolica »<sup>20</sup>.

Alla replica della Tavola non pervenne risposta. L'iniziativa però venne ripresa dopo l'esito delle elezioni politiche del 20 giugno 1976, in una situazione politica notevolmente mutata. Essendo nel frattempo già state avviate le trattative per la revisione del concordato lateranense, il nuovo sollecito inoltrato al governo il 28 ottobre 1976 circa l'avvio delle trattative per le intese è stato finalmente raccolto in sede politica dal ministro competente.

Con questo non è ancora detto che le trattative debbano avere un sollecito inizio né che esse possano eventualmente procedere a positiva conclusione. E' certo però, bisogna riconoscerlo, che il clima politico è oggi completamente mutato. All'istanza degli organi integrati valdesi e metodisti il ministro dell'interno, dimostrando la massima comprensione, rispondeva alla Tavola precisando che, dopo personali opportuni contatti « il Presidente del consiglio dei ministri ha impartito direttive per la riserva delle necessarie trattative per le intese medesime con ogni confessione religiosa, alla presidenza del consiglio »<sup>21</sup>.

Conseguentemente il Presidente del consiglio, il 25 novembre 1976, nel presentare alla Camera dei deputati il progetto elaborato da apposita commissione di esperti di ambo le parti circa la revisione del concordato del 1929, concludendo il suo discorso precisava di aver pregato « gli stessi tre chiarissimi esperti cui si deve il lavoro fin qui fatto; di volerci aiutare nella trattazione di un altro delicato affare di Stato, e cioè la predisposizione, sentendo i rispettivi responsabili, di aggiornate norme riguardanti le confessioni religiose diverse da quella cattolica, a cominciare dalla Chiesa valdese e da quella metodista che ne hanno fatta esplicita richiesta »<sup>22</sup>.

Non è il caso di attardarsi qui in considerazioni su quello che potrà essere in concreto il seguito di tali assicurazioni, essendo più valido criterio quello di lasciare che i fatti si commen-

<sup>20</sup> Lettera del ministro dell'interno, on.le Gui del 9 gennaio 1975.

<sup>21</sup> Lettera del ministro dell'interno, on.le Cossiga del 25 novembre 1976.

<sup>22</sup> Camera dei deputati, VII legislatura, resoconti, seduta pomeridiana del 25 novembre 1976.

tino da soli. Merita piuttosto riportare qui la parte essenziale della Nota che in tale occasione la Tavola valdese ha fatto pervenire ai presidenti dei gruppi parlamentari alla Camera ed al Presidente del consiglio, come suo contributo informativo in vista del dibattito svoltosi ai primi dello scorso dicembre. In detta Nota la Tavola valdese ha voluto ribadire quale è l'intendimento delle chiese che essa rappresenta quanto alle intese ed alla loro portata. Prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal Presidente del consiglio dei ministri la Tavola valdese si è espressa nel seguente modo: « Si tratta dell'avvio delle trattative per pervenire alla stipulazione delle intese bilaterali previste dal comma terzo dell'articolo 8 della costituzione, e sulla base delle quali il governo dovrà presentare l'apposito disegno di legge all'approvazione del Parlamento. Trattative per l'inizio delle quali le rappresentanze delle chiese evangeliche dal 1948 hanno più volte sollecitato il governo.

« La Tavola valdese, a nome delle Chiese valdesi e metodiste che essa rappresenta, si pregia informare i gruppi parlamentari della Camera — ed in particolare quelli dei partiti democratici e laici che negli scorsi decenni sono più volte intervenuti a tutela dei principi di libertà in materia di religione ed in difesa delle minoranze —, della istanza da ultimo rivolta al governo, per l'attuazione del comma terzo dell'articolo 8 della costituzione.

« La Tavola valdese coglie l'occasione per rammentare che il sistema di regolamentazione dei rapporti con lo Stato mediante intese bilaterali non venne a suo tempo richiesto dalle Chiese evangeliche, ma fu introdotto nella carta fondamentale della Repubblica per volontà della Costituente. La Tavola valdese intende adeguarvisi ravvisando in esso lo strumento idoneo per abolire le disposizioni restrittive della libertà contenute nelle leggi cui "culti ammessi" del 1929 e 1930 tuttora vigenti, e talune delle quali sono state o sono attualmente sottoposte al giudizio della Corte costituzionale.

« La Tavola valdese desidera inoltre chiarire che con detta intesa le Chiese evangeliche che essa rappresenta non intendono richiedere privilegio di sorta, né potere alcuno da esercitare sulle coscienze o sulle strutture della società civile. Per questi caratteri specifici le dette intese, nella concezione che ne hanno le Chiese valdesi e metodiste, si differenziano totalmente da qualsiasi trattativa di natura concordataria a cui non potrebbero quindi essere ricondotte sul piano politico sotto nessun profilo sostanziale o formale.

« Infine la Tavola valdese desidera richiamare all'attenzio-

ne dei partiti democratici che le Chiese evangeliche che essa rappresenta non desiderano in alcun modo esser coinvolte nelle disposizioni con cui verrà eventualmente modificato il Concordato fra l'Italia e la Chiesa cattolico-romana, né formare oggetto di dette disposizioni. Le questioni che le concernono debbono infatti costituire materia di diversa appropriata trattativa. Le Chiese valdesi e metodiste non possono prestarsi per essere strumentalizzate divenendo oggetto di parificazione quanto a quei privilegi (come ad esempio: la tutela penale o l'insegnamento religioso nelle scuole) che nella trattativa per la revisione del predetto Concordato si intenderebbe estendere anche ad altre confessioni religiose per conservarli così inalterati per la Chiesa che ne è oggi l'unica titolare ».

## Conclusione: risultati

Nell'avviare a conclusione le vicende trascorse dalle chiese evangeliche in questi trent'anni di vita della repubblica italiana non si può non rilevare come il problema dei loro rapporti con lo Stato stia andando verso il suo sbocco naturale; e cioè l'applicazione integrale di quelle norme che l'Assemblea costituente volle dettare per regolare la questione.

Se però ci si pone da un punto di osservazione che tenga conto del dato della presenza evangelica in Italia bisogna notare anzitutto che le condizioni generali nelle quali queste chiese svolgono la loro opera di testimonianza al Signore, in questi trent'anni sono notevolmente mutate. Non si può disconoscere infatti che, dopo il breve periodo di avvisaglia verso la conquista delle loro libertà, che fece seguito al triste ventennio dell'oppressione fascista, per queste minoranze religiose quella via che si era di nuovo improvvisamente oscurata a causa di una rabbiosa intolleranza confessionale, si è da qualche tempo chiarita dando luogo ad un clima migliore e più respirabile.

È indubbio infatti che un certo numero di condizioni di vita sono profondamente cambiate attorno alle chiese evangeliche e nei loro riguardi. I rapporti interconfessionali con il mondo cattolico, sia a livello religioso che politico, si pongono oggi con i movimenti insorti dopo la crisi illuminante del secondo concilio vaticano, in termini di rispetto e di reciproca compren-

sione; a volte persino su piani di collaborazione, come sarebbe stato impensabile ipotizzare trent'anni or sono.

Il clima politico generale del paese, nonostante le innumerevoli difficoltà che ostacolano la sua ripresa economica, si dimostra più aperto.

Un certo apporto di studi di diversa provenienza e scuola ha indotto la società italiana a riflettere sulla presenza, il significato, la condizione giuridica delle chiese evangeliche, le quali negli ambienti culturali, religiosi e politici, riscuotono rispetto ed un più attento interesse.

Gli evangelici italiani hanno superato quel complesso di minoranza e di inferiorità sociale e politica che poteva precedentemente apparire un tipico retaggio della loro tradizione secolare di gente oppressa o mal tollerata.

Negli ambienti evangelici più qualificati è maturata inoltre una mentalità ed una sensibilità capaci di non dar ascolto alle tentazioni insorgenti nel nuovo stato di cose a livello politico e giuridico; e si è manifestata in conseguenza la volontà di un aperto rifiuto della egoistica politica dei vantaggi e dei privilegi; e l'assunzione di una linea operativa ancorata ai temi sostanziali dell'eguaglianza e della libertà ad ogni livello ed a favore di tutti.

Se ogni attività culturale e di annuncio dell'Evangelo è oggi pienamente libera per le chiese; se nessuna autorità è più indotta a molestare le riunioni religiose o ad impedirne la propaganda; se in genere nella popolazione come nei più diversi ambienti politici è cessato ogni atteggiamento di dileggio per motivi confessionali e sono cadute le preclusioni che inducevano ad atteggiamenti irritanti e illiberali nei confronti delle attività religiose evangeliche, appare evidente come dovrebbe anche essere giunto il momento di pervenire nel campo legislativo all'abrogazione di quei residui di disposizioni deteriori contenuti nelle leggi sui cosiddetti « culti ammessi » che oggi permangono tuttavia in vigore. Parimenti dovrebbe essere possibile oggigià abolire ogni negativa discriminazione di carattere confessionale nella legislazione, e rivedere così, in base ad intese, i pochi rapporti diretti correnti tra Stato e chiese evangeliche. In altri termini sembra giunto il momento per cancellare anche sul piano legislativo quanto non suoni conforme al dettato della costituzione. In tal modo soltanto le chiese evangeliche e le altre componenti religiose della società italiana potranno esternare pienamente la loro autentica identità e vivere come formazioni sociali dove si svolge la personalità dei cittadini inserendosi senza timori e preclusioni nella vita civile del popolo italiano.

Certamente le condizioni di crescita della società italiana hanno contribuito all'insorgere di tali migliori condizioni di esistenza, al pari però della pervicace capacità di resistere dimostrata dalle minoranze evangeliche. Ma gli evangelici possono guardare una tale situazione da un più giusto angolo visuale ripetendo con l'antico salmista: « Se non fosse stato l'Eterno che fu per noi, quando gli uomini si levarono contro di noi allora ci avrebbero inghiottiti tutti vivi; quando l'ira loro ardeva contro di noi, allora le acque ci avrebbero sommerso, il torrente sarebbe passato sopra di noi. Benedetto sia l'Eterno che non ci ha dato in preda ai loro denti! Noi siamo scampati come un uccello dal laccio degli uccellatori, il laccio è stato rotto e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome dell'Eterno che ha fatto il cielo e la terra »<sup>23</sup>.

L'avvenire delle chiese è nelle mani dell'Eterno, ma questa consapevolezza non può essere considerata come lo scarico di un fardello. Essa è un impegno a portare il proprio contributo affinché il messaggio di vita contenuto nell'Evangelo sia annunciato con franchezza nel paese che ci ospita come credenti, rendendo testimonianza sia con la parola che con l'azione diretta nella vita comune.

<sup>23</sup> Salmo 124.

S'AMVSE, TANT PLYS DE



*Simbolo della resistenza ugonotta all'intolleranza religiosa. Il motto, che spiega l'illustrazione, dice: « Più si impegnano a volermi picchiare, tanto più martelli devono consumare ».*



## SOCIETA' DI STUDI VALDESI

Via Roberto D'Azeglio, 2 - 10066 TORRE PELLICE

### MONOGRAFIE EDITE IN OCCASIONE DEL XVII FEBBRAIO serie italiana

- 1922 — D. JAHIER, *L'emancipazione dei Valdesi per le lettere patenti del 17 febbraio 1848*  
1923 — D. JAHIER, *Pietro Valdo e il movimento valdese italiano nel Medio Evo*  
1924 — D. JAHIER, *I Valdesi italiani prima della Riforma del secolo XVI.*  
1925 — D. JAHIER, *Il 1° art. dello Statuto e la libertà religiosa in Italia.*  
1926 — D. JAHIER, *Enrico Arnaud*  
1927 — D. JAHIER, *I Valdesi e la Riforma del secolo XVI*  
1928 — D. JAHIER, *I Valdesi e Emanuele Filiberto*  
1929 — D. JAHIER, *I Calabro-Valdesi. Le colonie valdesi in Calabria nel secolo XVI.*  
1930 — D. JAHIER, *I Valdesi sotto Carlo Emanuele I*  
1931 — A. JALLA, *Le valli valdesi nella storia*  
1932 — D. JAHIER, *I Valdesi sotto Vittorio Amedeo I, la reggente Cristina e Carlo Emanuele II*  
1933 — G. JALLA, *I Valdesi e la guerra della Lega di Augusta 1690-1697.*  
1934 — D. JAHIER, *La cosiddetta guerra dei banditi*  
1935 — A. JALLA, *I Valdesi e la casa di Savoia*  
1937 — D. JAHIER, *Vittorio Amedeo II ripara presso i Valdesi durante l'assedio di Torino nel 1706*  
1938 — G. ROSTAGNO, *I Valdesi italiani. Le loro lotte e la loro fede*  
1939 — D. BOSIO, *Dall'esilio alle Valli native*  
1940 — A. JALLA, *I luoghi dell'azione eroica di Giosué Gianavello*  
1941 — A. JALLA, *Le vicende di Luserna nel quadro della storia valdese*  
1942 — P. BOSIO, *Rinnegamento e abiura di Valdesi perseguitati*  
1943 — T. BALMA, *Pubbliche dispute religiose alle Valli tra ministri valdesi e missionari cattolici*  
1944 — A. PASCAL, *La prigionia dei Valdesi. Dal carcere di Luserna al tragico bivio (1688-1689)*  
1945 — D. BOSIO, *Fedeltà fino alla morte*  
1946 — G. MATHIEU, *Il Candeliere sotto il moggio, ossia Vicende storiche ed estinzione della fede valdese in Val Pragelato*  
1947 — A. ARMAND-HUGON, *Le milizie valdesi al XVIII secolo.*  
1948 — D. BOSIO, *L'emancipazione dei Valdesi*  
1949 — A. JALLA, *Le colonie valdesi in Germania nel 250° anniversario della loro fondazione*  
1950 — A. ARMAND-HUGON, *Le valli valdesi dallo scoppio della rivoluzione al governo provvisorio*  
1951 — T. G. PONS, *Valdesi condannati alle galere nei sec. XVI e XVII*  
1952 — E. AYASSOT, *Il primo tempio valdese della libertà. Il tempio di Torre Pellice nel centenario della sua fondazione*  
1953 — L. MARAUDA, *La parrocchia valdese di Villasecca e il suo tempio attraverso i secoli*  
1954 — A. JALLA, *I Valdesi a Torino cento anni fa. In occasione del centenario del loro tempio*  
1955 — C. DAVITE, *I Valdesi nella valle di Susa (note cronologiche)*  
1956 — T. G. PONS, *Cento anni fa alle Valli. Il problema dell'emigrazione*  
1957 — A. PASCAL, *I Valdesi di Val Perosa (1200-1700)*  
1958 — A. PASCAL, *La fede che vince. Guicciardini Caracciolo marchese di Vico*  
1959 — E. GANZ - E. ROSTAN, *Il centenario della colonizzazione valdese nel Rio de la Plata*  
1960 — T. BALMA, *G. L. Paschale apostolo in Calabria, martire a Roma (1560)*  
1961 — L. SANTINI, *Dalla Riforma al Risorgimento. Protestanti e unità d'Italia*  
1962 — A. RIBET, *La chiesa valdese di Milano*  
1963 — R. COISSON, *I Valdesi e l'opera missionaria*  
1964 — L. SANTINI, *Un'impresa difficile, l'unione degli evangelici italiani*  
1965 — L. MICOL, *Le scuole valdesi di ieri e di oggi*  
1966 — G. BOUCHARD, *La scuola latina di Pomaretto 1865-1965*  
1967 — A. RIBET, *Toscana evangelica. La chiesa valdese di Pisa*  
1968 — D. MASELLI, *Attualità della Riforma del XVI secolo.*  
1969 — A. ARMAND-HUGON, *La Riforma in Piemonte. Vicende e personaggi*  
1970 — G. COSTABEL, *Il primato papale nella polemica evangelica del 1870 (Concilio Vaticano I) - Cento anni fa*  
1971 — A. ARMAND-HUGON - L. SANTINI, *L'ospedale di Torre e il Gould di Firenze*  
1972 — A. ARMAND-HUGON, *La notte di S. Bartolomeo (1572)*  
1973 — G. TOURN, *Verso il centenario di Valdo*  
1974 — G. TOURN, *Valdo e la protesta valdese*  
1975 — E. BALMAS, *Pramollo*  
1976 — L. SANTINI, *Il Valdismo dalla crisi dello stato liberale al fascismo*

**Lire 500**